



Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente



VH-409-02i

Spandimento a basse emissioni
dei concimi aziendali liquidi



Aiuto all'esecuzione

Indice

	Pagina
1 Spandimento a basse emissioni dei concimi aziendali liquidi	2
2 Informazioni sullo spandimento a basse emissioni	2
3 Superfici soggette ad obbligo	3
4 Deroghe in casi singoli	3
5 Spiegazioni sui criteri delle deroghe	4
6 Domanda di deroga	5
7 Controllo dell'esecuzione	6
8 Basi legali	6
9 Informazioni di approfondimento	6

1 Spandimento a basse emissioni dei concimi aziendali liquidi

A causa degli apporti eccessivi di azoto sussiste in agricoltura una notevole necessità d'intervento per ridurre le emissioni di ammoniaca. Lo spandimento dei concimi aziendali liquidi tramite procedimenti a basse emissioni – in confronto allo spandimento con la barra – permette che esso avvenga in prossimità del suolo e la superficie coperta dal liquame viene ridotta. In tal modo, viene emessa nell'aria meno ammoniaca e alle piante giunge una quantità maggiore di azoto prezioso.

Con la modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (allegato 2 cifra 552 OIAt), a partire dal 1° gennaio 2024 sulle superfici con pendenza fino al 18 % lo spandimento del liquame dev'essere effettuato per mezzo di procedure adeguate in modo tale che le emissioni siano il più possibile limitate, quando nell'azienda queste superfici si estendono complessivamente per almeno 3 ettari. L'OIAt prevede che in singoli casi l'autorità esecutiva può concedere deroghe tecniche od operative motivate. Secondo la legislazione cantonale sulla protezione dell'ambiente, l'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) è il Servizio competente per l'esecuzione (art. 1 cpv. 2 OCPAmb in c.d. con art. 2 cpv. 2 LCPAmb).

2 Informazioni sullo spandimento a basse emissioni

Informazioni relative allo spandimento a basse emissioni dei concimi aziendali liquidi sono fornite dal Promemoria «Procedimenti di spandimento a basse emissioni» di AGRIDEA [2]. Vi vengono descritti l'obbligo, i procedimenti a basse emissioni nonché la determinazione delle superfici soggette all'obbligo.

3 Superfici soggette ad obbligo

L'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG) determina annualmente in base ai dati strutturali per ogni azienda avente diritto ai pagamenti diretti le superfici su cui è possibile spandere liquame. Per la raffigurazione delle superfici si può selezionare nel geoportale cantonale il foglio «Schleppschlauch-Obligatorium» e nell'agriGIS la corrispondente carta di fondo. Le superfici evidenziate in rosso sottostanno all'obbligo di spandimento a basse emissioni dei concimi aziendali liquidi.

4 Derghe in casi singoli

4.1 Criteri per la concessione di deroghe

Derghe all'obbligo di spandimento a basse emissioni motivate da ragioni tecniche od operative possono essere concesse dall'UNA caso per caso. La legislazione federale è, riguardo alle possibili deroghe, restrittiva. Ai sensi dell'aiuto all'esecuzione «Elementi nutritivi e utilizzo dei concimi nell'agricoltura» dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) [1], deroghe possono essere prese in considerazione solo se lo spandimento a basse emissioni sulle superfici non è attuabile a causa:

- di ragioni di sicurezza;
- delle vie d'accesso che non permettono di raggiungere le superfici;
- della disponibilità limitata di spazio.

4.2 Nessuna deroga

La concessione di deroghe viene esclusa dall'aiuto all'esecuzione dell'UFAM [1] nei seguenti casi:

- per ragioni esclusivamente economiche;
- a seguito del pensionamento del gestore.

Per le superfici che sottostanno a un obbligo di spandimento a basse emissioni, e che però per legge non possono venire concimate con liquame oppure non lo sono per ragioni di gestione, non è necessario rilasciare una deroga e di conseguenza non occorre nemmeno presentare una domanda di deroga. Queste superfici tuttavia vengono prese in considerazione per la determinazione dell'obbligo cui sottostà l'azienda (> 3 ha), poiché si sovrappongono a una superficie concimabile (p.e. codice 613). Se queste superfici possono essere mutate, nella rilevazione dei dati strutturali, in superfici non concimabili (p.e. codici 611, 851 etc.), non vengono più prese in considerazione nella determinazione delle superfici sottostanti ai procedimenti di spandimento a basse emissioni.

- Fasce tampone (lungo siepi, boschetti campestri, margini del bosco e acque)
- Superfici nelle zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2
- Terreni temporaneamente saturi d'acqua
- Superfici con spargimento di solo letame (senza concimazione con colaticcio)

4.3 Procedimenti di spandimento utilizzati finora

Se per lo spandimento dei concimi aziendali liquidi sono stati fino ad oggi utilizzati veicoli con la barra, si può partire dal presupposto che lo spandimento sia fondamentalmente possibile anche tramite veicoli provvisti di diffusore a basse emissioni.

Se oggi per lo spandimento del concime aziendale liquido vengono utilizzati nell'azienda due sistemi (trattore con rimorchio cisterna e transporter con botte a carico), non si può presupporre che solo uno dei sistemi debba essere riattrezzato oppure sostituito.

4.4 Impiego di macchine tra più aziende

Prima della presentazione di una domanda di deroga, il richiedente deve verificare se del caso anche l'eventuale impiego di macchine tra più aziende (p.e. condivisione di macchine, sostegno tra vicini, noleggio di macchine, impresa di lavori agricoli).

5 Spiegazioni sui criteri delle deroghe

5.1 Sicurezza

Cattiva struttura del suolo: deroghe motivate dal fatto che non si possa circolare sulle superfici con diffusori a basse emissioni a causa di una cattiva struttura del suolo possono difficilmente essere concesse. Il peso supplementare dovuto ai diffusori a basse emissioni è solo del 5-10% circa.

5.2 Accessibilità

Larghezza insufficiente dell'accesso: le deroghe richieste in base all'insufficiente larghezza della via d'accesso a causa di ostacoli fissi (p.e. edifici) non possono di regola venire concesse, se l'accesso viene già oggi percorso con veicoli larghi 2,55 m oppure esiste un accesso alternativo libero e ragionevolmente esigibile.

Altezza dell'accesso insufficiente: le deroghe richieste in ragione dell'altezza insufficiente della via d'accesso a causa di ostacoli fissi (p.e. balconi sporgenti) non possono di regola venire concesse, se l'accesso viene già oggi percorso con veicoli alti come p.e. il caricafieno, oppure esiste un accesso alternativo libero e ragionevolmente esigibile.

Pendenza eccessiva dell'accesso: le deroghe motivate dall'eccessiva pendenza longitudinale sulla via d'accesso non possono di regola venire concesse, se l'accesso viene già oggi utilizzato per effettuare lo spandimento del liquame e non insorgono problemi di sicurezza per l'impiego di un veicolo dotato di diffusore, o se esiste un accesso alternativo libero e ragionevolmente esigibile.

Limitazione al peso sull'accesso: le deroghe motivate dalle limitazioni al peso sulla via d'accesso non possono di regola venire concesse. Il peso di un diffusore a basse emissioni (riequipaggiamento) non supera il 5-10% del peso totale. Con un peso totale consentito del veicolo che rimane uguale, il riequipaggiamento non comporta rispetto ad oggi un peso supplementare. In caso di nuova acquisizione, p.e. del rimorchio cisterna, la limitazione al peso sulla via d'accesso dev'essere tenuta in considerazione dall'azienda. L'azienda deve anche verificare se non esiste un altro accesso libero e ragionevolmente esigibile (deviazione) privo di limitazioni.

5.3 Condizioni di spazio

Presenza di ostacoli sulla superficie: vengono considerati ostacoli solo quelli montati in modo fisso. Ostacoli isolati (p.e. tralicci, alberi isolati) che possono venire aggirati non motivano deroghe.

Fascia stretta: vengono considerate fasce strette in qualsiasi caso quelle delimitate su entrambi i lati p.e. da ostacoli fissi, scarpate ripide, superfici sulle quali legalmente non è consentito spandere liquame oppure particelle o unità di gestione esterne all'azienda, e la loro larghezza è inferiore a 7 m nelle regioni di pianura e collinari, rispettivamente a 5 m nelle regioni di montagna. Una possibile deroga dipende dalla lunghezza della fascia stretta. Nei casi in cui uno spandimento a basse emissioni è consentito e tecnicamente possibile passando lateralmente oltre la fascia, non può essere concessa alcuna deroga. Tecnicamente lo spandimento è possibile anche con un'inclinazione di pendio superiore al 18 %.

Superficie fortemente accidentata: sono considerate accidentate in particolare le superfici alle quali è assegnato il provvedimento per la qualità del paesaggio «B3.7.1: Sfalcio superfici riccamente strutturate (accidentate, boscate)».

Inversione non possibile: le deroghe motivate dalla mancanza della possibilità di inversione di marcia nell'effettuazione dello spandimento non possono di regola venire concesse. Le attrezzature di diffusione possono se necessario venire richiuse senza grande impegno. Il bisogno di posto per effettuare l'inversione, in caso di condizioni di spazio limitato, è solo di poco maggiore che con botti senza diffusore.

6 Domanda di deroga

6.1 Domanda di deroga pro unità di gestione

Le domande di deroga devono essere presentate singolarmente per ogni unità di gestione, poiché potrebbe p.e. avvenire un cambiamento del gestore.

6.2 Presentazione della domanda di deroga

Una domanda di deroga dev'essere presentata unicamente per superfici per le quali sussiste un obbligo di spandimento a basse emissioni, tuttavia non fosse possibile adempiervi per ragioni tecniche o d'esercizio (par. 4.1 Criteri per la concessione di deroghe), e l'azienda di conseguenza dovesse continuare ad impiegare p.e. la barra.

Le domande per una deroga caso per caso devono essere presentate online tramite il modulo disponibile sul sito internet dell'UNA (www.anu.gr.ch/schleppschauch).

6.3 Termine per la presentazione della domanda

Le domande di deroga possono essere presentate all'UNA annualmente rispettivamente a partire dal rilevamento dei dati strutturali (fine gennaio), tuttavia entro il 1° maggio al più tardi (chiusura mutazioni successive).

6.4 Esame e decisione

Dopo la ricezione della domanda di deroga da parte dell'UNA, questa viene esaminata riguarda alla sua completezza e all'adempimento dei criteri necessari ai della concessione di una deroga. Se necessario, l'UNA consulta i Servizi cantonali UAG e CFCA o nei casi dubbi effettua un sopralluogo.

I richiedenti vengono informati per iscritto in merito alla decisione, ma non prima del mese di aprile. Se i criteri necessari sono adempiuti, l'UNA concede la deroga tramite decisione. Contro una decisione negativa il richiedente può presentare reclamo all'UNA.

7 Controllo dell'esecuzione

A partire dal 2024, l'utilizzo di procedimenti di spandimento a basse emissioni viene integrato dall'UAG nel controllo di base coltivazione vegetale e viene verificato dagli organi di controllo. In caso di mancato adempimento dell'obbligo, si procederà ad una riduzione dei pagamenti diretti.

Il non adempimento dell'obbligo di spandimento a basse emissioni dei concimi aziendali liquidi rappresenta inoltre un'infrazione all'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico e può condurre a una denuncia.

8 Basi legali

- Allegato 2 cifra 552 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1)
- Art. 2 cpv. 2 della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb; CSC 820.100)
- Art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente (OCPAmb; CSC 820.110)

9 Informazioni di approfondimento

[1] Elementi nutritivi e utilizzo dei concimi nell'agricoltura, Pratica ambientale n. 1225, UFAM, UFAG, edizione parzialmente riveduta 2021

[2] Procedimenti di spandimento a basse emissioni, promemoria, AGRIDEA, 2022



Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente

Editore Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente

Per ordinazioni Ufficio per la natura e l'ambiente GR
Ringstrasse 10
7001 Coira
Telefono: 081 257 29 46
Telefax: 081 257 21 54
E-Mail: info@anu.gr.ch
www.anu.gr.ch

Data 26.01.2023

Aiuto all'esecuzione VH-409-02i

Spandimento a basse emissioni
dei concimi aziendali liquidi



Aiuto all'esecuzione